

infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa; IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza

Conclusioni assunte dalla convenuta BARCLAYS BANK IRELAND PLC:

- Respingere integralmente, con la migliore formula, tutte le domande formulate dai Signori [REDACTED] e [REDACTED], in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa; IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza.

ragioni di fatto ed di diritto della decisione

I.- Con procedimento sommario di cognizione, [REDACTED] ed [REDACTED] hanno convenuto BARCLAYS BANK PLC e chiesto la declaratoria di nullità di una clausola negoziale contenuta nel contratto inter partes e, conseguentemente, che venisse accertato il loro diritto ad estinguere il mutuo con il versamento dell'importo dovuto a titolo di capitale residuo e senza la applicazione di alcuna somma a titolo di rivalutazione o altri oneri aggiuntivi.

A sostegno della domanda, assumevano:

- l' 1 ottobre 2007, con atto notarile avevano stipulato con la Barclays Bank un mutuo ipotecario in euro indicizzato al franco svizzero per l'importo di € 153.000,00;

- dopo alcuni anni avevano richiesto alla banca l'entità della somme dovute a titolo di estinzione anticipata;

- avevano appreso di dover ancora corrispondere, oltre al capitale residuo, un ulteriore importo a titolo di "rivalutazione", pari a circa un terzo del capitale mutuato, in relazione al meccanismo di rivalutazione previsto dall' art. 7 comma quinto del contratto; secondo tale meccanismo, ove richiesta l' estinzione anticipata, l'importo del capitale residuo doveva essere dapprima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e, successivamente, nuovamente riconvertito in euro al cambio franco/svizzero rilevato il giorno del rimborso;

- avevano contestato di dover tale somma indicando i criteri di conteggio a cui la Banca si sarebbe dovuta attenere anche in considerazione delle decisioni assunte in casi identici dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (decisioni nn. 4135, 5855, 5874 del 2015) confermate dai Collegi di Roma (decisione n. 19607 del 21.09.2018), Torino (decisione n. 8485 del 27.03.2019) e Bari (decisione n. 24815 del 12.11.2019);



.- la Banca aveva reiterato la richiesta sostenendo la validità dei propri conteggi;

.- successivamente si erano rivolti all'Arbitro Bancario Finanziario che aveva accolto il ricorso e dichiarato la nullità della clausola prevista all'art. 7, comma 5, del mutuo de quo;

.- nonostante la comunicazione di tale decisione, la Barclays aveva sostenuto di non poter ottemperare per il fatto che l' adempimento "avrebbe l'effetto di pregiudicare irrimediabilmente l'esito dei giudizi in corso, in quanto porterebbe la Banca ad intraprendere azioni in contrasto con gli argomenti difensivi dalla stessa dedotti in tali sedi".

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la Barclays Banca aveva contestato la legittimazione passiva in relazione alla rituale cessione di beni e rapporti giuridici in blocco, tra cui anche i contratti di finanziamento ivi compreso il mutuo in questione in favore di BARCLAYS BANK IRELAND PLC; nel merito aveva contestato la domanda.

Disposta l'integrazione del contraddittorio, la Barclays Ireland ha resistito alla domanda indicando tutta una consistente serie di favorevoli precedenti giurisprudenziali.

II.- Preliminarmente, vanno respinte le istanze di conversione del rito proposte dalle convenute che non hanno neppure avanzato istanze istruttorie.

III.- Sempre in via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Barclays UK in relazione alla cessione di ramo di azienda che risulta essere effettivamente intervenuta con le formalità di legge.

IV.- Nel merito, la domanda è fondata risultando la clausola negoziale effettivamente viziata per difetto di chiarezza e comprensibilità.

Tale clausola non era stata oggetto di alcuna trattativa effettiva come risulta evidente considerando la molteplicità di contratti di identico tenore convenuti dalla Barclays e l' entità di contenzioso analogo a quello per cui è causa che ne è conseguita (come risulta dagli allegati agli atti).

La clausola, inoltre, in difetto di alcuna prova neppure dedotta, non può ritenersi convenuta nel rispetto di adeguati parametri informativi nonostante risultasse inserita in un prodotto finanziario particolarmente rischioso per un consumatore privo di peculiari competenze in quanto soggetto ad un doppio profilo di rischio: sia finanziario che valutario.

La clausola faceva parte di un mutuo a tasso variabile indicizzato al franco svizzero e disciplinava l' estinzione anticipata nei seguenti termini:



-----art. 7) ESTINZIONE ANTICIPATA-----
E' facoltà della Parte mutuataria effettuare rimborsi parziali e estinguere anticipatamente il mutuo, a condizione che:-----
a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria;-----

b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione.-----

La Parte mutuataria dichiara che intendendo beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dal D.P.R. 601 del 1973.----
Quanto sopra fermo restando quanto disposto dall'art. 40, primo comma, del T.U.B. e senza che la suddetta dichiarazione costituisca rinuncia alcuna ai diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge.-----

La Parte mutuataria dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno 60 giorni prima della scadenza della rata in cui la Parte mutuataria intende effettuare la restituzione parziale o totale.-----

Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al «tasso di cambio convenzionale», e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su 'Il Sole 24 Ore' nel giorno dell'operazione di rimborso.-----

Il rimborso, sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata.-----

Nelle more del preavviso, rimane invariato l'obbligo della Parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattempo in scadenza compresa quella in scadenza nella data prevista per l'estinzione, in caso di rimborso totale.-----

In caso di rimborso parziale, si pattuisce espressamente che la somma restituita sarà in ogni caso di esclusivo utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito fruttifero.-----

La somma restituita dalla Parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria alla Banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo.-----



La banca assume che la dicitura “capitale restituito” debba intendersi alla stregua di “capitale residuo”.

Tale interpretazione, tuttavia, non può essere condivisa in quanto supera il dato letterale contenuto in un atto notarile e non pare esigibile da parte di un consumatore al quale prima o contestualmente alla stipula del mutuo, non risultano forniti adeguati chiarimenti.

Significativamente, invece, tali spiegazioni sono stati date successivamente in due occasioni in relazione all’ anomalo apprezzamento del franco svizzero sull’ euro che, successivamente, ha anche determinato la Banca a ritirare il prodotto.

È evidente, tuttavia, che tali chiarimenti successivi appaiono irrilevanti ai fini di causa in quanto successivi alla stipula del mutuo.

A tali conclusioni era pervenuta anche l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella nota decisione n. 27214 resa nei confronti della BARCLAYS proprio in tema di mutui indicizzati al franco svizzero (decisione agli atti, prodotta sub. 8 dai ricorrenti).

L’ Autorità Garante, esaminando l’ art. 7 oggetto di causa aveva ritenuto la clausola di formulazione non chiara e trasparente e, quindi, contraria all’ art. 35 comma 1 del codice del consumo.

In particolare, aveva ritenuto che:

- .- non esponeva in maniera intellegibile il funzionamento del meccanismo di conversione,
- .- non indicava le operazioni aritmetiche da eseguire per la conversione,
- .- non evidenziava il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole senza consentire al consumatore di comprendere e valutare le conseguenze economiche che avrebbero potuto derivarne,
- .- la locuzione “capitale restituito” fosse idonea ad ingenerare confusione (cfr. in motivazione la decisione: “...50. La clausola di cui all’ articolo 9 della Vecchia Versione del contratto di mutuo e di cui all’ articolo 7 della Nuova Versione del contratto in questione, relativa all’ipotesi di richiesta di estinzione anticipata del mutuo, prevede che il calcolo dell’importo del capitale in Euro che il mutuatario intende restituire, i.e. il “ capitale restituito ”, sia articolato in due fasi: dapprima il “capitale restituito” è convertito in franchi svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula, fissato nel contratto; poi viene calcolata la somma in Euro dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in Euro il “ capitale restituito ” adottando il tasso di cambio CHF/EURO esistente al momento dell’estinzione. La clausola in esame non espone in maniera intellegibile il funzionamento di tale meccanismo di conversione della valuta estera in quanto non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare la descritta duplice conversione e non evidenzia il rapporto tra tale meccanismo e quello



prescritto da altre clausole al prodotto di mutuo de quo, di modo che il consumatore sia in grado di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che da essa derivano e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e, di conseguenza, fare delle scelte consapevoli e corrette. Tale clausola, inoltre, presenta anche l'utilizzo al suo interno dapprima della locuzione "capitale restituito", con riferimento alla generale ipotesi dell'estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo, e successivamente la locuzione "debito residuo", con riferimento allo specifico caso del rimborso totale del mutuo. Ciò può ingenerare nei mutuatari/consumatori confusione circa il calcolo da effettuare nei casi di specie, tenuto conto anche che la locuzione "capitale restituito" potrebbe essere intesa come riferita al capitale già restituito al momento della richiesta del consumatore e non a quello da restituirsi. L'argomentazione svolta da Barclays circa il fatto che la semplice lettura della clausola rende evidente che la locuzione "capitale restituito" non può che essere intesa come il capitale che il cliente intende restituire e che nessuna confusione può derivare dal successivo utilizzo del termine "debito residuo" non risulta fondata in quanto il significato letterale della locuzione "capitale restituito" può essere anche quello di capitale già restituito e non da restituirsi. Il professionista avrebbe dovuto ai fini del rispetto dei dettami di chiarezza e comprensibilità imposti dal legislatore nella redazione delle clausole contrattuali utilizzare per entrambe le ipotesi dell'estinzione anticipata, totale o parziale, locuzioni prive di qualsiasi ambiguità quali appunto "capitale che il cliente intende restituire".

51. Alla luce delle considerazioni svolte, [aveva concluso l' Autorità Garante] la clausola sopra descritta risulta, per la sua formulazione non chiara e trasparente, contraria all' articolo 35, comma 1, del Codice del Consumo").

Tale decisione appare significativa e -come recentemente considerato dalla Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi su una fattispecie identica a quella per cui è causa- in tema di assenza di chiarezza e comprensibilità della clausola, assume una valenza probatoria nei giudizi civili ordinari (Cassazione Sez. 1, sentenza n. 23655 del 31/08/2021, edita anche su Italggiure: "In tema di contratti tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis, comma 4, c.cons., una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di "public enforcement" e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, nel ritenere chiare e comprensibili le clausole contrattuali di indicizzazione del capitale dato a mutuo, non aveva tenuto in alcuna considerazione il provvedimento dell'AGCM che aveva, invece, affermato il contrario)").



Nel caso concreto non pare sussistere alcun elemento idoneo a superare tale presunzione ove si consideri il tenore contratto a cui è allegato esclusivamente uno stringato documento di sintesi allegato “B” (totalmente privo di significato ai fini di causa) ed un piano di ammortamento (allegato “D”) anch’ esso irrilevante in quanto relativo ad altro contratto (n. 6\97\213146) e riferito a 100 euro di capitale mutuato.

Tale mancanza di chiarezza trova anche un conferma ex post esaminando il conteggio informativo per estinzione anticipata in data 1\3\19 che appare redatto dalla Banca al di fuori di ogni parametro riconducibile al citato art. 7 relativamente al rilevante importo richiesto a titolo di rivalutazione (€ 51.784,09) corrispondente a quasi un terzo del capitale mutuato.

La clausola convenuta in difetto di adeguati riscontri informativi e che dà luogo ad un regolamento negoziale ambiguo e di difficile comprensione da parte di un soggetto privo di peculiari competenze finanziarie va, quindi, dichiarata nulla (conf. la citata sentenza della Corte di Cassazione n. 23655\21 che, in una fattispecie eguale a quella oggetto di causa, ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur avendo ritenuto non chiara la clausola contrattuale di un mutuo "prima casa", che indicizzava il capitale al tasso di cambio tra l'euro e una diversa valuta, ne aveva escluso la nullità ex artt. 33,34 e 36 c.cons. La Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “ In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto affette da nullità , se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile”).

V.- Tenuto conto della documentazione agli atti da cui risulta che Barclays, a seguito delle contestazioni degli odierni ricorrenti, ha continuato a trattare le questioni oggetto di causa anche successivamente alla cessione del ramo di azienda e considerata tale circostanza alla stregua di una grave ragione, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra i ricorrenti le la Barclays Bank PLC (cfr. lettera Barclays in data 19\11\19 a fronte della cessione di azienda pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 in data 2\2\19).

Relativamente al rapporto processuale instaurato dagli attori nei confronti della Barclays Bank Ireland PLC la statuizione sulle spese processuali segue il criterio della soccombenza.

Dette spese, in difetto del deposito di nota, vanno liquidate in conformità ai parametri di legge ritendo il valore della vertenza quello indicato da parte attrice in sede di iscrizione ed in



relazione ai limitati adempimenti processuali effettivamente compiuti nel corso del giudizio che è risultato di natura documentale.

per questi motivi

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

1.- dichiara la carenza di legittimazione processuale della Barclays Bank PLC nel presente giudizio;

2.- compensa le spese processuali tra gli attori e la Barclays Bank PLC;

3.- in accoglimento della domanda avanzata dagli attori nei confronti della BARCLAYS BANK IRELAND PLC, dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 7, comma 5, inserita nel mutuo stipulato inter partes;

4.- conseguentemente accerta e dichiara il diritto dei signori [REDACTED] e [REDACTED] di estinguere il mutuo de quo a fronte del versamento del solo importo dovuto a titolo di capitale residuo senza applicazione di alcuna somma a titolo di "rivalutazione" o di altri oneri aggiuntivi.

5.- condanna la BARCLAYS BANK IRELAND PLC to BARCLAYS BANK PLC al pagamento delle spese processuali che, in favore degli attori, liquida in €. 259 per esborsi ed €. 3.972,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;

Con ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 702 ter cpc.

Così deciso il 3 aprile 2022.

Il giudice

Alberto Princiotta

atto sottoscritto con firma digitale, ordinanza depositata in via telematica in data 04/04/2022

